

AVV. MICHELA PIGNATELLI  
VIA AMATORE SCIESA 18/2 A - B  
40132 BOLOGNA  
TEL: 0516415709; FAX: 0516412775;  
MAIL: [AVVMICHELAPIGNATELLI@GMAIL.COM](mailto:AVVMICHELAPIGNATELLI@GMAIL.COM)  
PEC: MICHELA.PIGNATELLI@ORDINEAVVOCATIBOPEC.IT  
**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

- Sede di Roma -

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. 3955/2018**

**Nell'interesse di:** Mariangela Pisanu, nata a Orgosolo (NU) il 02.03.1966, residente a Bosa alla via Pino Melis n. 5, C.F.: PSNMNG66C42G097R, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michela Pignatelli del Foro di Bologna (fax: 0516412775; pec: [michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it](mailto:michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it), C.F.: PGNMHL81B43E205S), ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Bologna, alla via A. Sciesa 18/2, nonché presso l'indirizzo pec: [michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it](mailto:michela.pignatelli@ordineavvocatibopec.it)

- Ricorrente -

**Nei confronti di:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex lege;

- Resistente -

**Nei confronti di:** Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Roma, alla via Ribotta n. 41

- Resistente -

**Nonché**

**Nei confronti di:** Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, con sede in 09128 Cagliari, in Piazza Galileo Galilei n. 36, C.F. 80183250588

- Resistente -

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI**

Della graduatoria relativa al Concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG

85/2018 - Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado -  
Ordine scuola: Secondo grado - Regione SARDEGNA - Classe di  
concorso: A046 - SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE, pubblicata sul  
sito internet dell'USR Lazio in data 02.07.2019, nonché del  
provvedimento di rigetto *per silentium* adottato dalla p.a. a  
seguito del ricorso amministrativo presentato dalla Prof.ssa  
Pisanu;

\*\*\*\*\*

#### **IN FATTO**

La Prof.ssa Mariangela Pisanu con ordinanza cautelare del  
Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3295/2018 del 16/07/2018,  
relativa al procedimento R.G. 4647/2018, veniva ammessa con  
riserva al concorso indetto con DDG 85/2018.

In esecuzione della predetta decisione, la USR Lazio convocava  
l'attuale ricorrente a sostenere la prova orale concernente la  
classe di concorso A046, per la data del 23 gennaio 2019.

La Prof.ssa Pisanu otteneva il punteggio, per la sola prova  
orale, di 25/40, cui devono essere aggiunti i punteggi relativi  
ai titoli richiesti dal bando.

A seguito dell'espletamento della prova orale sostenuta in data  
23 gennaio 2019, in data 02 luglio 2019 veniva pubblicata la  
relativa graduatoria, che inspiegabilmente non includeva  
l'attuale ricorrente.

Sul punto, giova precisare che l'art. 11 del bando stabilisce  
che: *"La commissione di valutazione, dopo aver valutato la  
prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria  
regionale di merito. Le graduatorie di merito regionali di cui  
al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto  
istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano  
sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella  
predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli  
posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di  
punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa  
vigente."*

In data 23 luglio 2019 la Prof.ssa Mariangela Pisanu inoltrava ricorso amministrativo al MIUR e all'USR Lazio, al fine di ottenere la rettifica della graduatoria e la sua inclusione nella stessa.

Sta di fatto che, nel termine dei 90 giorni la pubblica amministrazione non si pronunciava sul predetto ricorso, rigettandolo *per silentium*.

Risulta evidente l'illegittimità del provvedimento adottato dal M.I.U.R., nella parte in cui ha immotivatamente pretermesso la Prof.ssa Pisanu dall'inserimento in graduatoria, nonché il silenzio serbato sul ricorso amministrativo, per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

##### **1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 11 COMMA 2 DDG 85/2018**

La condotta della pubblica amministrazione risulta essere violativa della *lex specialis* concernente la procedura concorsuale in oggetto, ovvero il DDG 85/2018.

Sul punto, giova precisare che l'art. 11 del bando stabilisce che: *"La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente."*

Dalla semplice lettura del bando di gara risulta di meridiana evidenza che la mancata inclusione nella graduatoria pubblicata in data 02 luglio 2019 della Prof.ssa Pisanu, costituisce una gravissima violazione della legge disciplinante la predetta procedura concorsuale, con evidente compromissione del diritto della stessa all'ottenimento dell'immissione in ruolo a tempo

indeterminato, seppure con sottoposizione a condizione risolutiva per l'ipotesi in cui la sentenza di merito non dovesse confermare l'ordinanza di ammissione al concorso con riserva.

Infatti, la *lex specialis* non ha conferito al M.I.U.R. alcun potere diverso da quello della predisposizione della graduatoria.

Nel momento in cui un soggetto sostiene una prova concorsuale deve essere inserito nella relativa graduatoria.

A ciò si aggiunga che, nel caso della procedura concorsuale in oggetto, non vi era neanche la necessità di raggiungere un punteggio minimo ai fini dell'utile collocamento in graduatoria, essendo sufficiente la sola partecipazione alla prova orale.

La regola in oggetto è valida anche nei confronti di coloro i quali vengano ammessi al concorso con riserva, posto che fino alla decisione nel merito del ricorso, gli stessi vantano i medesimi diritti degli ammessi a pieno titolo, con la conseguenza che devono essere considerati come se fossero ammessi a pieno titolo, e pertanto espletare tutte le fasi concernenti la procedura concorsuale, sia per quel che concerne l'espletamento delle relative prove, sia per quel che riguarda i segmenti successivi relativi alle progressioni di carriera, che risultano poi risolutivamente condizionati alla pronuncia di merito.

Sulla questione non ci si può esimere dal richiamare la sentenza ex art. 60 CPA n. 3400/2019, emessa da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale sez. III bis, secondo cui: *"Ritiene, quindi, il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la*

*riserva accompagnare la carriera del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovverosia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto".*

D'altronde, opinare diversamente, significherebbe porsi in aperta contraddizione con la finalità per cui è prevista l'ammissione con riserva, che è quella di portare a compimento, in modo positivo o negativo per il concorrente un procedimento amministrativo o giurisdizionale.

A maggior ragione, alla luce della sentenza richiamata, se il più comprende il meno, e cioè se l'ammissione con riserva accompagna l'intera carriera del titolare, comprensiva dell'immissione in ruolo, è giocoforza ritenere che l'ammissione con riserva debba comprendere anche l'inserimento nella graduatoria all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali.

## **2. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 15 D.P.R. 487/1994 - ECCESO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO**

La mancata inclusione nella graduatoria impugnata della Prof.ssa Pisanu, integra la violazione dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. 487/1994, nella parte in cui stabilisce che: *"La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5".*

Il M.I.U.R., in aperta contraddizione con le regole concorsuali, ha omesso l'inserimento dell'attuale ricorrente nella graduatoria di merito, cui la stessa avrebbe avuto diritto, in virtù dell'espletamento del concorso pubblico.

Da quanto sopra emerge *ictu oculi* l'irragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione.

\*\*\*\* \*

In virtù delle argomentazioni di cui sopra e della documentazione prodotta, comprovante il mancato inserimento della Prof.ssa Pisanu all'interno della graduatoria, emerge *ictu oculi* l'illegittimità dell'operato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, censurato con il presente ricorso.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, l'inserimento con riserva nella graduatoria della Prof.ssa Mariangela Pisanu.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd *periculum in mora*, che risulta *in re ipsa*, si deduce che il mancato inserimento in graduatoria è causa di un danno grave e irreparabile, posto che comporta l'impossibilità di conseguire l'assunzione in ruolo con conseguente di *chances* lavorative.

\*\*\*\* \*

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli**

**controinteressati** (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata), mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento e/o la riforma della graduatoria impugnata.

Con vittoria di spese, diritti e competenze professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

**Si allegano:**

- 1) Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3295/2018;
- 2) Esiti prova orale classe di concorso A046 del 23 gennaio 2019;
- 3) Graduatoria;
- 4) Ricorso amministrativo

*Salvis iuribus*

Bologna - Roma 28 ottobre 2019

Avv. Michela Pignatelli